



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA BASILICATA

Nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2014

composta dai magistrati:

Presidente	Rosario Scalia	
Consigliere	Rocco Lotito	
Referendario	Vanessa Pinto	relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Tricarico (MT), pervenuta in data 19 dicembre 2014;

Vista l'Ordinanza n. 95/2014 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario dott.ssa Vanessa Pinto

Udito nella Camera di consiglio il relatore;

FATTO

Il Comune di Tricarico premettendo che il data 29 novembre 2014 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243**bis** Tuel n. 267/2000 e non ha ancora approvato il relativo piano, chiede di sapere se – nelle more dell'approvazione del suddetto piano da parte dell'Organo consiliare- *“sussista in capo a quest'ultimo l'obbligo di riconoscere entro il 31 dicembre p.v. i debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze e/o da acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi contabili, ai sensi dell'art. 194 Tuel 267/00, pur non avendo la possibilità di copertura finanziaria sul bilancio di previsione corrente e considerato che la massa debitoria stimata troverà copertura nelle entrate previste nelle varie annualità del piano stesso”*

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, sull'ammissibilità

1.La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze. Nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto

dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) l'esercizio di tale attività consultiva è sottoposto a due condizioni preliminari, una di natura soggettiva (requisito soggettivo) e l'altra di natura oggettiva (requisito oggettivo).

Requisito soggettivo

2. Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato - tra l'altro - dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, considerata la mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Sindaco del Comune di Pomarico, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente - si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Requisito oggettivo:

3. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*".

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr. tra le altre, deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la "*materia della contabilità pubblica*" non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "(..) *con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i*

relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli "(cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

4. Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvergono quei caratteri -se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Inoltre, dal punto di vista formale, l'istanza di parere deve essere attivata con debite forme, adeguate al rilievo del compito richiesto (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 27/2011), nonché essere formulata secondo le precise prescrizioni, tra cui:

- a) dovrà concernere l'interpretazione e/o la portata di un determinato assetto normativo che possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui generali equilibri di bilancio;

- b) essere finalizzata ad ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale;
- c) essere adeguatamente motivata, e ciò al fine di perimetrare o rendere possibile la perimetrazione dell'oggetto stesso del quesito.

5. Alla luce di quanto sopra, la richiesta di parere in oggetto, concernendo il tema dei debiti fuori bilancio, rientra pienamente nella materia della contabilità pubblica così come sopra perimetrata e pertanto viene ritenuta ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Nel Merito

6. Al fine di rispondere al quesito, si ritiene opportuno ricostruire brevemente lo statuto giuridico dei "debiti fuori bilancio" così come disciplinato nell'attuale sistema giuscontabile.

In mancanza di una specifica definizione normativa, i connotati essenziali dell'istituto in esame sono frutto dell'elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale e sono stati trasposti, tra l'altro, nell'ambito dei vigenti principi contabili (in particolare il Principio Contabile n. 2 per gli Enti locali approvato dall'Osservatorio nel 2008).

In particolare, ai sensi del combinato disposto dei punti 90 e 91, del Principio Contabile n. 2 "(..) *la locuzione "fuori bilancio" è da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, e perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione*". "Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali".

In quanto tale, il debito fuori bilancio rappresenta un debito "occulto" dell'Ente, capace di alterarne, anche in maniera strutturale, gli equilibri di bilancio.

Ciò che connota tale tipologia di debiti è, infatti, la violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa.

Ci si riferisce in particolare alle prescrizioni contenute nell'art. 191 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali o, per brevità, Tuel)¹.

7. Nonostante tale genetica difformità rispetto alle prescrizioni di legge, in alcune ipotesi tassativamente previste, tale tipologia di debiti deve essere inclusa "ex post" nel sistema di bilancio dell'Ente, e ciò mediante un'apposita procedura di

¹ Ai sensi dell'art. 191, comma 1, Tuel " *Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 (..)*".

riconoscimento del debito, assunta mediante delibera del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 194, comma 1, Tuel.

Tale delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente² (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

8. L'art. 194 Tuel disciplina l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, individuando, in via tassativa, le tipologie per le quali è resa possibile l'imputazione dell'obbligo insorto in capo all'Ente con l'adozione di apposita deliberazione del Consiglio (cfr. punto 192, Principio Contabile n. 2).

Tali tipologie di debito sono indicate nel dettaglio ai sensi del comma 1, lettere da a) ad e) dell'194 Tuel.

L'articolato in questione, infatti, è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre, nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio (cfr. punto 96, Principio Contabile n. 2).

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

I principi generali dell'ordinamento richiedono, infatti, agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 Tuel siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente. Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto

² Cfr punto 96, Principio Contabile n. 2 "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto".

a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo.

Peraltro, sempre in un'ottica di sana gestione finanziaria, risulta opportuno che l'Ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio.

9. Con specifico riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 194 Tuel, oggetto dell'odierna richiesta di parere, si osserva quanto segue.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (cfr. punto 101, Principio Contabile n. 2, nonché *ex plurimis* Cass. Civ., Sez. I, 16/6/2000 n. 8223).

In tale senso l'Ente non ha alcun margine di discrezionalità.

La convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente (cfr paragrafo 102 e 103 Principio contabile n. 2).

Tale procedura non costituisce impedimento all'attivazione delle azioni a tutela dell'ente (Punto 95, Principio Contabile n. 2).

Il riconoscimento di tale tipologia di debito non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.

Pertanto, tale delibera di riconoscimento deve essere integrata dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

Inoltre, come già rilevato da questa Sezione di controllo " *Al fine di assicurare la maggior tutela possibile alle casse dell'Ente appare necessaria, in ogni caso, l'adozione da parte dell'amministrazione comunale di tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti*" (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo Basilicata, deliberazione n. 121/2013/PAR)

Nel caso di debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, si pone, invece, un preliminare problema di accertamento, in concreto, della legittimità di tali debiti in termini di "an", "quantum" e "quomodo", e ciò in quanto l'Ente deve accertare e dimostrare

l'utilità e l'arricchimento conseguiti nell'ambito e funzionalmente dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di propria competenza (cfr. art. 194, comma 1, lett. e)³.

10. L'obbligo di deliberare il riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio sorge contestualmente al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 194 Tuel.

Si ricorda in proposito che, ai sensi del comma 4 dell'art. 193 Tuel, la mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale di cui al comma 2 dell'art. 141 Tuel.

11. La delibera di riconoscimento del debito costituisce il presupposto giuridico per l'individuazione delle misure volte alla sua copertura finanziaria, e ciò in conformità alle misure individuate dal combinato disposto degli art. 194 e 193 Tuel.

La copertura finanziaria di tale tipologia di debiti è, infatti, funzionale a salvaguardare ovvero a ripristinare gli equilibri di bilancio incisi dall'emersione di tali posizioni debitorie (cfr. art. 193 Tuel, comma 2).

Qualora tali strumenti non fossero sufficienti allo scopo, l'Ente corre il rischio di versare, di fatto, in uno stato di dissesto ai sensi dell'art. 244 Tuel.

Al fine di ovviare a tale situazione, l'Ente può ricorrere, sussistendone i relativi presupposti, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del Tuel.

³ Secondo quanto chiarito dal Principio Contabile n.2, paragrafo 98 "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera (e) dell'art. 194 del TUEL comporta l'accertamento della sussistenza non solo dell'elemento dell'utilità pubblica, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa. Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono comunque da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente."

In caso contrario, sarà il funzionario che ha assunto l'impegno a doverne sopportare, in via diretta e personale, il relativo onere economico.

Ai sensi del punto 192 del Principio Contabile n. 2 "(..)Le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere riconosciute in quanto non riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente.

Il rapporto obbligatorio si estende, per le esecuzioni reiterate e continuative, a coloro che hanno consentito le singole prestazioni.

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non è scaduto il predetto termine (art. 191, comma 3, TUEL). "

Ai sensi del comma 7 di tale articolato normativo "(..) *per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori*".

Inoltre, ai sensi dell'art. 43 del DL 133/2014, convertito nella legge 164/2014 «*Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000*».

Sul punto si è peraltro di recente espressa la Sezione Autonomie di questa Corte, nell'ambito dell'audizione sul "DDL- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. A.C 2162" del 21 marzo 2014, confermando che " *La chiara individuazione e la conseguente correzione dei fattori di squilibrio strutturale, da un lato, e l'alleggerimento delle gestioni dal peso dei debiti fuori bilancio, dall'altro, possono contribuire, attraverso il piano di rientro decennale, ad un effettivo risanamento dei bilanci*".

A tale scopo, però, è necessario che l'Ente effettui in via preliminare una "(...) *ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194*" (cfr. comma 7 art. 243 bis Tuel), e ciò al fine di consentire l'emersione della complessiva situazione debitoria dell'Ente, funzionale all'adozione di un piano di risanamento del bilancio dell'Ente, effettivo ed efficace.

In caso contrario, oltre a violare lo specifico disposto di cui all'art. 243 bis Tuel, si altererebbe l'attendibilità complessiva del piano, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di sussistenza dei presupposti per la sua approvazione da parte degli organi competenti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Tricarico (MT) con la nota in epigrafe citata.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE

F.to Vanessa PINTO

IL PRESIDENTE

F.to Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2014

IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL

SERVIZIO DI SUPPORTO

F.to Giovanni CAPPIELLO